

Polizze vita e tutela della legittima: attenzione ai rischi

Nel mercato assicurativo delineatosi successivamente si sono imposte anche le cd. **polizze vita miste o a contenuto finanziario** (ad esempio polizze unit ed index linked): polizze in cui la componente finanziaria e di investimento risulta preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle polizze di assicurazione sulla vita c.d. “tradizionali” di cui all’art. 1882 codice civile ed in cui l’indennizzo spettante ai beneficiari è costituito dal capitale risultante dall’investimento finanziario. Con riferimento a tale tipologia di polizze è da segnalare una recente pronuncia della Corte di Cassazione nella quale è dato leggere che *“la designazione quale terzo beneficiario di una persona [...] deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una **donazione indiretta**”* (Cass. civ. n. 3263/2016), con conseguente applicazione della disciplina degli istituti successori della riduzione (art. 555, 809 codice civile) e della collazione (art. 737 codice civile), nonché della revocazione per ingratitudine del donatario o sopravvenienza di figli (art. 800 e ss. codice civile).

Pertanto, con riferimento alle polizze vita miste o a contenuto finanziario, gli eventuali legittimari del contraente (ossia il coniuge, i figli e, in assenza di quest’ultimi, gli ascendenti del defunto cui è riservata dalla legge una quota dell’eredità del medesimo: cd. quota di legittima) potranno agire, in caso di disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima loro spettante, in riduzione nei confronti dei beneficiari della prestazione corrisposta dalla Compagnia che, quindi, rientra, seppur fittiziamente, nell’asse ereditario.

Nelle **polizze vita di puro rischio** (ad esempio temporanee caso morte), invece, solo le somme versate dal contraente a titolo di premi assicurativi possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità delle medesime all’azione di riduzione proposta dagli eredi legittimari (Cass. Civ. n. 6351/2006).

La prestazione assicurativa liquidata dalla Compagnia al verificarsi dell’evento garantito, pertanto, non è suscettibile di costituire oggetto di un’azione di riduzione se non nei limiti dei premi versati in vita dal *de cuius*.